



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (articolo 2, comma 1, lettera b) d.Lgs. n. 81/2008)

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo che, tra l'altro, stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni “... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività ...”;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui dispone che “per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre pubbliche amministrazioni, organi o autorità nazionali, gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante”;

VISTO il decreto legislativo n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 221 del 23 settembre 2015;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 recante “Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato”;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2016 con il quale è stata individuata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato;

VISTO il D.L. n. 75/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche



ISPELTOARATO NAZIONALE DEL LAVORO

amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”;

VISTO l'articolo 4, comma 1 lett. b), del D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 in base al quale il Direttore *“adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato”*;

VISTO, da ultimo, il D.D. n. 49 del 27 luglio 2023, con il quale è stato ridefinita la struttura centrale e l'articolazione territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro al fine di renderle più rispondenti alle attuali esigenze funzionali, anche mediante la costituzione di nuove Direzioni interregionali del lavoro con funzioni dirigenziali di livello generale;

RITENUTO, pertanto, in considerazione del nuovo assetto dell'Agencia, di dover individuare i datori di lavoro all'interno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

DECRETA

Art. 1

I soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al Datore di Lavoro dal d.lgs. n. 81/2008 sono rispettivamente:

- Il Direttore *pro tempore* della *“Direzioe centrale personale, amministrazione e bilancio”* per quanto concerne il personale in servizio presso la struttura centrale dell'Ispettorato nonché per il personale in servizio presso il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- I Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati interregionali e per il personale dei rispettivi Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro;
- I Direttori degli Ispettorati d'area metropolitana e degli Ispettorati territoriali del lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati nonché per il personale dei rispettivi Nuclei Ispettorato del Lavoro.



ISPELTO RATO NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 2

La gestione degli impianti, dei servizi e delle parti comuni degli edifici territoriali dell'IspeLto rato nazionale del lavoro compete al Direttore della Direzione interregionale del lavoro nel caso in cui nel medesimo edificio risultino ubicati sia la direzione interregionale del lavoro sia l'IspeLto rato d'area metropolitana o territoriale del Lavoro.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'IspeLto rato Nazionale del lavoro www.ispeLto rato.gov.it.

Roma, 05/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ISPELTO RATO

Paolo PENNESI